

Edizione di sabato 3 febbraio 2018

DICHIARAZIONI

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa: adempimenti Iva
di Federica Furlani

CONTENZIOSO

Il nodo irrisolto delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario
di Valeria Nicoletti

IVA

Il regime speciale IVA per le agenzie di viaggi
di Giulio Benedetti

CONTENZIOSO

Ruolo impugnabile anche dopo sessanta giorni dall'estratto
di Angelo Ginex

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La Legge di Bilancio 2018 integra il concetto di Stabile organizzazione
di Dottryna

FINANZA

La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

DICHIARAZIONI

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa: adempimenti Iva di Federica Furlani

Il primo adempimento dichiarativo Iva a carico del curatore fallimentare o commissario liquidatore, una volta iniziata la procedura, riguarda la presentazione, esclusivamente in via telematica, **entro 4 mesi dalla nomina**, dell'apposita dichiarazione **Modello Iva 74-bis**, il cui nuovo modello è stato recentemente approvato con Provvedimento 15 gennaio 2018.

Si tratta della dichiarazione relativa alle **operazioni effettuate nella frazione dell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento** o di liquidazione coatta amministrativa, con cui si informa l'ufficio dell'**Agenzia delle Entrate** sulla posizione debitoria o creditoria ai fini Iva alla data di fallimento.

La funzione di questa dichiarazione è pertanto quella di consentire all'Erario l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale, mentre **non legittima la richiesta di rimborso dell'eventuale credito Iva** dell'impresa fallita, che potrà essere fatto valere solamente dopo la presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività ([articolo 35 D.P.R. 633/1972](#)).

Successivamente il curatore/commissario deve adempiere all'obbligo di presentazione della **dichiarazione annuale Iva** relativa a tutto **all'anno in cui ha inizio la procedura concorsuale**; dichiarazione che deve essere composta da **due moduli**:

- uno per le **operazioni registrate dal 1° gennaio alla data di dichiarazione di fallimento** o liquidazione coatta amministrativa, ovvero le operazioni effettuate prima dell'assoggettamento alla procedura concorsuale (va quindi barrata la specifica casella di cui al **rigo VA3** del Modello di dichiarazione Iva);
- uno per le operazioni che vanno **dal giorno successivo alla data di dichiarazione di fallimento** o liquidazione coatta amministrativa **fino al 31 dicembre**, ovvero le operazioni effettuate dal curatore a partire dall'inizio della procedura.

Dal punto di vista delle modalità compilative del Modello di dichiarazione Iva, **in entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri**, comprese la **sezione 2 del quadro VA** e le **sezioni 2 e 3 del quadro VL**, ad eccezione dei quadri **VT e VX**, che **vanno compilati solo nel modulo 01**.

Per quanto riguarda il **quadro VX** la compilazione dipende dalla presenza di un **debito Iva** o di un **credito Iva** risultante dal primo modulo relativo alla frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Nel caso di debito Iva, poiché i saldi risultanti dalla **sezione 3 del quadro VL** dei due moduli non possono essere **né compensati né sommati** fra loro, nel **quadro VX** va riportato solo il credito o il debito risultante dal **quadro VL del modulo relativo al 2° periodo** (dopo la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa).

Nel caso invece di presenza di un **credito Iva**, nel quadro VX vanno riportati i **saldi sommati o compensati tra loro**, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.

Di conseguenza nel caso di fallimento dichiarato nel corso del 2017, il curatore dovrà presentare la **dichiarazione annuale Iva 2018**, compilata secondo le modalità sopra descritte, entro il prossimo **30 aprile**.

Avrà inoltre cura, nel compilare il quadro del **Frontespizio**, di riportare nella Sezione dedicata al “*Dichiarante diverso dal contribuente*” i seguenti suoi **dati**:

- **codice fiscale**;
- **codice carica** (“3” in caso di curatore, “4” in caso di commissario liquidatore);
- **dati anagrafici**.

e di barrare la casella “**Articolo 74 bis**”, indicando la **data di nomina**, la **data di inizio della procedura** e se la procedura è ancora in corso.

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore										Codice carica	Codice fiscale società dichiarante													
	Cognome			Nome																				Sesso (barrare la relativa casella)	
																						M	F		
																						Provincia (sigla)			
Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita										Art. 74 bis		Data di nomina		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	Procedura non ancora terminata
														giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno			

Nell'ipotesi in cui la procedura concorsuale **abbia inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva 2018** (30 aprile 2018), e quest'ultima dichiarazione non sia stata ancora presentata, essa deve essere presentata dal curatore o dal commissario liquidatore **nei termini ordinari ovvero entro 4 mesi dalla nomina se questo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione**.

Anche in questo caso resta fermo l'obbligo di presentare al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare, lo specifico **modello Iva 74-bis**.

Master di specializzazione

DALLA LEGGE FALLIMENTARE ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Il nodo irrisolto delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario

di Valeria Nicoletti

La riforma del processo tributario non ha toccato l'[articolo 7 D.Lgs 546/1992](#), relativo ai **poteri delle Commissioni Tributarie**, che prevede il **divieto di giuramento e prova testimoniale**.

L'interpretazione di questa norma ha acquistato una particolare rilevanza da quando la **Corte Costituzionale** ([sentenza n. 18/2000](#)) dopo aver dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale inerenti il **divieto di prova testimoniale**, ammise la possibilità di introduzione in **sede processuale** delle **dichiarazioni rilasciate da terzi in fase di accertamento**.

Per la Corte “***Il valore probatorio delle dichiarazioni raccolte dall'amministrazione finanziaria nella fase dell'accertamento è, infatti, solamente quello proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione.***

Trattandosi di un'**efficacia diversa** da quella che deve riconoscersi alla **prova testimoniale**, la Corte Costituzionale ha quindi ritenuto che l'utilizzo processuale delle dichiarazioni raccolte in fase di accertamento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, **non contrasta né con il principio di egualianza né con il diritto di difesa del contribuente**, potendo il contribuente, nell'esercizio del proprio **diritto di difesa, contestare la veridicità delle dichiarazioni di terzi** raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale.

La giurisprudenza, anche recentemente ([Cassazione, sentenza n. 25291/2017](#), [Cassazione, sentenza n. 7271/2017](#), [Cassazione, sentenza n. 21809/2016](#)), ha ribadito l'utilizzabilità delle dichiarazioni ed il loro valore solamente indiziario; valore che non muta con la trasposizione nel **processo verbale di constatazione**.

Come per gli altri atti pubblici, anche per gli atti delle verifiche fiscali vale il principio secondo cui “***l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse***” ([Cassazione, sentenza n. 11012/2013](#)); pertanto, **non** occorre esperire alcuna **querela di falso** non essendo attribuito alle dichiarazioni di terzi in sede di verifica alcun valore fidefaciente ([Cassazione, sentenza n. 26140/17](#)).

La **Corte di Cassazione**, con la [sentenza n. 4122/2015](#), ha riconosciuta la possibilità per il contribuente, “***di introdurre in giudizio eventuali dichiarazioni extraprocessuali del terzo a suo favore, ancorché rilasciate al contribuente stesso o a chi lo assiste***” con il valore probatorio proprio di elementi indiziari ([Cassazione, sentenza n. 4269/2002](#)); questo in ossequio ai

principi del **giusto processo** che dovrebbero presiedere anche il rito tributario.

Il vero problema in questi casi rimane **come** il contribuente possa **in concreto agire** poiché non sempre è possibile produrre dichiarazioni di terzi in sede di verifica, ed in giudizio vi è il **divieto di prova testimoniale**.

La **Corte di Cassazione**, a Sezioni Unite ([sentenza n. 12065/2014](#)), ha esaminato la questione in relazione alla valenza delle **dichiarazioni sostitutive di notorietà**, le quali sono ammesse nei confronti delle **Pubbliche Amministrazioni** come ribadisce la Corte in sentenza, e risultano valide anche ai fini dell'accertamento fiscale ([R.M. 68/2009](#) e [articolo 2, comma 3, D.P.R. 441/1997](#)).

La questione era stata sollevata in un giudizio civile dove era stata presentata una **dichiarazione sostitutiva di notorietà** sulla qualità di erede; non una dichiarazione di un terzo, quindi, ma di una parte processuale.

Se è comprensibile quindi che la Corte richiami l'[articolo 2697 cod. civ.](#) e l'[articolo 115 c.p.c.](#), delle riflessioni si impongono trasponendo il tutto nel contesto **tributario**, dove l'Ufficio può fare di certo sul contenuto della dichiarazione sostitutiva quelle specifiche contestazioni che la Corte richiede in sentenza.

Pertanto, in un processo come quello **tributario** dove vi sono **limiti alle prove ammissibili**, negare sulla base dei principi del rito civile la valenza, anche indiziaria, delle **dichiarazioni sostitutive dei terzi**, lede il **principio di difesa del contribuente** e del **giusto processo**, che la Cassazione hanno sempre tutelato.

Master di specializzazione

**NOVITÀ DI VERIFICHE FISCALI E ACCERTAMENTO:
STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Il regime speciale IVA per le agenzie di viaggi

di Giulio Benedetti

Le agenzie viaggi e turismo, ai fini Iva, sono soggette ad una normativa specifica che affianca al **regime Iva “ordinario”** (definito abitualmente “**imposta da imposta**”), il **regime “speciale”** di cui all'[articolo 74-ter D.P.R. 633/1972](#) (definito abitualmente “**base da base**”).

Il suddetto [articolo 74-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) definisce il campo di applicazione **del regime “speciale”**, il quale, in estrema sintesi, viene riservato alle agenzie viaggi che organizzano e vendono **pacchetti turistici**, giri turistici o **servizi singoli acquisiti nella propria disponibilità** prima della richiesta del cliente.

Il **regime “ordinario”**, invece, viene applicato alle attività di vendita di **servizi singoli** a seguito di richiesta del cliente, alle attività di mera **intermediazione** od ancora ai servizi effettuati direttamente avvalendosi di **strutture proprie**.

La finalità del regime speciale Iva di cui all'[articolo 74-ter](#) è la **semplificazione amministrativa e burocratica**, sia in termini di **gestione documentale** che, soprattutto, in termini di svolgimento delle operazioni senza obbligo di **identificazione Iva** nei diversi paesi membri nei quali si opera o sono prestati i servizi turistici, in quanto l'imposta è dovuta solo ed esclusivamente nello stato membro di residenza.

In particolare il legislatore italiano ha emanato il [D.M. 340/1999](#) il quale contiene le norme attuative del menzionato [articolo 74-ter D.P.R. 633/1972](#).

Come detto, questo si applica alla vendita di:

- **pacchetti turistici**, come definiti dall'[articolo 34 D.Lgs. 79/2011](#) (c.d. “**Codice del Turismo**”). I pacchetti turistici hanno ad **oggetto** i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico,
- **servizi singoli preacquisiti**: quelli cioè che **sono nella disponibilità** delle agenzie viaggi anteriormente alla richiesta del viaggiatore, e quindi vengono acquisite a **seguito di sua specifica richiesta** o comunque in momento anteriore.

Le agenzie viaggi applicano invece il **regime ordinario Iva “imposta da imposta”** a tutte le

operazioni diverse dalla vendita di pacchetti turistici, giri turistici, servizi singoli preacquisiti.

Nella sostanza, si tratta delle seguenti tipologie di operazioni:

- vendita **servizi singoli non preacquisiti** e operazioni accessorie,
- **provvigioni** di intermediazione su servizi singoli.

In particolare l'agenzia viaggi venditrice dei servizi singoli in proprio emette **fattura in regime ordinario Iva** (ex [articolo 21, D.P.R. 633/1972](#)) seguendo le abituali modalità ed obblighi di documentazione fiscale legati al momento impositivo, che sorge all'incasso parziale o totale del corrispettivo da parte del consumatore finale.

In definitiva le agenzie viaggi e turismo, pur nella molteplicità di prodotti e servizi che possono erogare, si attengono sostanzialmente a delle ben definite **tipologie di vendita**, di seguito riassumibili:

- operazioni in **regime speciale 74-ter**:
 - vendita diretta al consumatore finale,
 - vendita diretta al consumatore finale tramite agenzia intermediaria,
 - vendita ad agenzia viaggi intermediaria,
- operazioni in **regime Iva ordinario**:
 - vendita di servizi singoli,
 - intermediazione nella vendita di servizi singoli.

Le suddette tipologie di vendita hanno peculiarità specifiche nella gestione della **documentazione** emessa e ricevuta, e nei relativi **obblighi di fatturazione, contabilizzazione e calcolo dell'Iva dovuta**.

I dettagli relativi alle suddette tipologie di vendita e all'applicazione dei regimi ordinario o speciale Iva, verranno approfonditi durante il seguente **seminario di specializzazione**:



CONTENZIOSO

Ruolo impugnabile anche dopo sessanta giorni dall'estratto

di Angelo Ginex

La **conoscenza** della iscrizione a ruolo mediante l'**estratto di ruolo** non comporta l'onere bensì solo la **facoltà dell'impugnazione**, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare successivamente, in ipotesi dopo la notifica di un atto "tipico", la pretesa della quale il contribuente sia venuto a conoscenza. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con **sentenza del 19 gennaio 2018, n. 1302**.

La vicenda ha origine dalla impugnazione di una pluralità di **iscrizioni a ruolo**, di cui il contribuente asseriva di esserne venuto a conoscenza solo a seguito del rilascio degli estratti di ruolo, essendo mancata la notificazione delle cartelle di pagamento. La **Commissione tributaria provinciale** di Napoli accoglieva il ricorso e la relativa sentenza veniva confermata all'esito del giudizio di appello dalla **Commissione tributaria regionale** della Campania. Avverso quest'ultima pronuncia l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, cui aderiva, con controricorso contenente ricorso incidentale, l'Agente della Riscossione.

Nella pronuncia in rassegna la Suprema Corte ha rammentato, innanzitutto, quanto statuito dalle **Sezioni Unite** con **sentenza n. 19704/2015**, secondo cui è ammissibile l'**impugnazione della cartella (e/o del ruolo)** che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'**estratto di ruolo** rilasciato su sua richiesta dall'Agente della Riscossione, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'**articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992**.

Infatti, una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la **ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisce l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza** e, pertanto, non esclude la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

Ciò premesso, i Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che il contribuente, nella ipotesi in cui venga a conoscenza della iscrizione tramite l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall'Agente della Riscossione, **non ha l'onere bensì solo la facoltà dell'impugnazione, potendo contestare anche in un secondo momento, in ipotesi dopo la notifica di un atto "tipico", la pretesa della quale sia venuto a conoscenza**.

Successivamente, la Corte di Cassazione si è soffermata anche sull'**onere di provare la regolare notificazione della cartella di pagamento posta a base dell'iscrizione contestata**, affermando che esso grava sull'Agente della Riscossione, il quale può assolverlo mediante produzione in giudizio della relata di notificazione, ovvero dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale.

A tal fine, **non è possibile avvalersi del disposto di cui all'articolo 26 D.P.R. 602/1973**, secondo cui l'Agente della Riscossione deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione finanziaria: **tale norma, infatti, non enuclea un'ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall'onere della prova a vantaggio dell'Agente della Riscossione**, limitandosi a stabilire che quest'ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all'Amministrazione.

Pertanto, **l'Agente della Riscossione è comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella**, una cosa essendo l'obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt'altra l'osservanza dell'onere probatorio, non derogato dalla norma speciale.

Sulla base di quanto sopra, la Suprema Corte ha concluso pertanto per il **rigetto del ricorso principale e di quello incidentale adesivo**.

Special Event
**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRaverso l'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La Legge di Bilancio 2018 integra il concetto di Stabile organizzazione

di Dottryna



L'individuazione della stabile organizzazione sul territorio Nazionale ed Estero ha sempre destato perplessità tra gli operatori del settore. Al fine di agevolarne l'individuazione è intervenuta la Legge di Bilancio 2018 apportando delle modifiche all'art. 162 TUIR.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Fiscalità internazionale", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le novità introdotte dalla legge di Bilancio (L. 205/2017) al concetto di stabile organizzazione.

Ai sensi dell'**articolo 162, commi 1 e 2 del Tuir** l'espressione "**stabile organizzazione**" viene definita come una **sede fissa di affari** per mezzo della quale un'impresa non residente esercita in tutto o in parte **la sua attività sul territorio dello Stato**.

L'espressione "**stabile organizzazione**" comprende in particolare:

- a) una **sede di direzione**;
- b) una **succursale**;
- c) un **ufficio**;
- d) un'**officina**;
- e) un **laboratorio**;
- f) una **miniera**, un **giacimento petrolifero** o di **gas naturale**, una **cava** o altro luogo di **estrazione di risorse naturali**, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al

fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.

f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

La **Legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017)**, all'[**articolo 1, comma 1.010**](#) ha integrato le disposizioni domestiche previste in tema di stabile organizzazione.

Attualmente, l'[**articolo 162 del Tuir, comma 2, lettera f-bis**](#), prevede che l'espressione «**stabile organizzazione**» comprende: “una **significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato** costruita in modo tale da **non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso**”.

Inoltre, vengono **riscritti i commi da 4 a 7**, apportando, sostanzialmente le seguenti modifiche:

- (disposizioni [**nuovo comma 4**](#)): La dizione “stabile organizzazione” non comprende:

- a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;
- f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e).

- Viene introdotto un [**nuovo comma 4-bis**](#), secondo il quale le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.
- (disposizioni [**nuovo comma 5**](#)): Le disposizioni del comma 4 non si applicano una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata, ovvero l'attività

complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.

- (disposizioni **nuovo comma 6**): Se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione.
- (disposizioni **nuovo comma 7**): Tali disposizioni non si applicano quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, in relazione a ciascuna di tali imprese.
- (disposizioni **nuovo comma 7-bis**): Un soggetto è strettamente correlato a un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50% della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50% della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

FINANZA

La settimana finanziaria di Mediobanca S.p.A.



MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: nel 2018

la crescita resterà solida

- In US la crescita degli investimenti sarà sostenuta dallo stimolo fiscale e dell'aumento del prezzo del petrolio, che rende più competitiva l'estrazione di *shale-oil*.
- Per l'Area Euro il 2018 si prefigura come un altro anno di risanamento ciclico.
- In UK la crescita è stata sostenuta dalla crescita globale e dall'aumento dei consumi domestici derivante dai risparmi delle famiglie

Le stime preliminari di crescita di T4 2017 per i principali paesi,
pubblicate nelle ultime due settimane, evidenziano una crescita

DOTTRYNA
Euroconference

*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*



Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

da una spinta proveniente dai paesi asiatici produttori di metalli industriali.

Analizzando la scomposizione per aree geografiche del PIL, l'economia statunitense ha chiuso l'anno con una crescita in T4 leggermente più bassa rispetto alle attese (2,6% t/t annualizzato). Tuttavia, la disaggregazione per componenti del PIL reale mostra che il risultato complessivo, per quanto apparentemente deludente, è stato penalizzato dalle scorte e dalle esportazioni nette, mentre si è avvantaggiato della componente derivante dalla domanda interna. I consumi delle

famiglie (2.6% t/t ann) e gli investimenti fissi (1,3% t/t ann) hanno evidenziato una dinamica solida, che dovrebbe rafforzarsi nel 2018, sulla scia dello **stimolo fiscale derivante dalla recente riforma tributaria** e dell'**aumento del prezzo del petrolio**. Sull'altra sponda dell'Atlantico **la crescita del PIL nell'Area Euro ha mantenuto un buon ritmo**: la stima preliminare del PIL in T4 mostra una crescita dello 0,6% t/t, in lieve decelerazione rispetto a T3 (0,7% t/t). Anche in assenza di dettagli sulla disaggregazione per componenti e paesi, sappiamo che Spagna (0,7% t/t) e Francia (0,6% t/t) hanno registrato una crescita ampia. Le letture preliminari del PIL tedesco e italiano saranno, invece, pubblicate solo il 14 febbraio. **Gli indicatori anticipatori** quali l'*Economic Sentiment Indicator* (ESI) e i PMI **puntano tutti ad un ottimo inizio nel 2018**. L'indice PMI composito è salito al livello più alto da giugno 2006, guidato da una componente dei servizi solida, e l'ESI è sui livelli massimi degli ultimi anni ed è allineato con una crescita del PIL reale al 3%. Anche gli indicatori anticipatori a livello di singolo paese confermano che **il 2018 sarà un altro anno di risanamento ciclico dell'Area Euro**. Nel Regno Unito le **stime preliminari suggeriscono che l'economia è cresciuta allo 0,5% t/t in T4**, +0,1% rispetto a T3 17, a seguito del rimbalzo del settore dei servizi che ha accelerato da 0,2% a 0,6% t/t, con un effetto bilanciato e diffuso tra i sotto-settori. Il settore delle costruzioni, nel frattempo, ha continuato a contrarsi per il terzo trimestre consecutivo dell'1% a/a. Il settore si è costantemente indebolito nel corso dell'anno e ora contribuisce con un -0,1% alla crescita totale. **Il dato relativo a T4 2017 porta la crescita annua a 1.8%** e **mostra una certa resilienza dell'economia britannica nei confronti della Brexit**. Il Governatore della BoE Carney ha affermato che la crescita nel 2017 è stata migliore delle attese, in larga misura a causa di una crescita globale più forte del previsto e dall'aumento dei consumi domestici derivante da risparmi delle famiglie inferiori alle attese.